

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA  
PER LA CAVA DENOMINATA “COLMATE BIS”  
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 “VILLALUNGA”  
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.F. BRBGLN68L01I462R) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore “Urbanistica ed Edilizia privata” e non altrimenti in rappresentanza del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;

L'arch. SALVATORE D'AMICO nato a Messina il 25/05/1968, (C.F. DMCSVT68E25F158R) agente nella sua qualità di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici” del Comune,

E

la società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. (che in seguito verrà citata come Società) codice fiscale 00674130356, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 70 rappresentata dal sig. Romano Frascari, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

Visto:

- che in data 30/05/2002, fu rilasciata l'ultima autorizzazione con n. 46 per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava Colmate Bis;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 è stata adottata la “*Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali*”, in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017;

Visti:

- l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava “*Colmate bis*” della Calcestruzzi Corradini Spa trasmessa al Comune di Casalgrande, il 09/04/2022 con prot. 6185-6186-6187-6188 e volontariamente integrata il 05/05/2022 con prot. 7829;
- i contenuti della medesima istanza, con la quale si chiede di riattivare la cava, parzialmente scavata in base a precedente autorizzazione, per il completamento delle escavazioni in alcuni settori, fino alla profondità massima consentita di -20 metri, con ripristino di tutta l'area di autorizzazione;

- la trasmissione della documentazione di VIA agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, effettuata il 10/05/2022 con prot. 8164, con comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;
- la richiesta di integrazioni documentali dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia acquisita il 27/05/2022 con prot. 9355;
- la specifica, dell’Autorità Distrettuale di Bacino del F. Po, acquisita il 31/05/2022 con prot. 9605, circa la delega all’Autorità Idraulica competente (nel caso specifico l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia) in merito alla compatibilità della sistemazione finale della cava con gli indirizzi della Variante PAI alle fasce fluviali del F. Secchia approvata il 13/04/2022, essendo l’area di cava all’interno della nuova fascia B di Progetto;
- la trasmissione degli elaborati integrativi acquisita il 24/06/2022 con prot. 11078, in merito all’elaborato A7 istanza di AUA e B20 Relazione Geologica, da parte del Proponente;
- la trasmissione volontaria di elaborati integrativi o sostituitivi acquisita il 28/07/2022 con prot. 13312, in merito alle tavole B12a e B13i;
- la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell’Avviso al Pubblico sull’Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.16 “*Pubblicizzazione*” della Legge Regionale n.4/2018 con valore di comunicazione di “*Avvio del procedimento*” ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 29/07/2022 con prot. 13426;
- il parere di competenza, vincolante, favorevole, acquisito con prot. 15359 il 01/09/2022, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (datato 31/08/2022 con proprio prot.n. 0022371), in merito agli aspetti paesaggistici;
- la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 01/09/2022, ed annesso verbale protocollato il 08/09/2022 con n. 15898 (riportato in fondo);
- la richiesta di chiarimenti e integrazioni anche a seguito della 1° seduta della Conferenza dei Servizi, trasmessa dal Comune con prot. 16148 il 12/09/2022, in relazione alla richiesta di AUSL, acquisita con prot. 15891 del 08/09/2022 ed alla richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, acquisita con prot. 16048 del 09/09/2022;
- la trasmissione degli elaborati integrativi e/o sostitutivi acquisita il 22/09/2022 con prot. 16833, in merito all’elaborato B17i Relazione Progettuale e B21 Cronoprogramma attività, da parte del Proponente;
- la 2° ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 05/10/2022, ed annesso verbale conclusivo prot. 19058 comprendente tutti gli assensi ed autorizzazioni di tipo ambientale tra cui l’AUA, controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente valore

di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 e 20 LR 04/2018, formalizzato con DGC n. 44 del 04/04/2023;

- la trasmissione dell'ultimo elaborato Piano Economico Finanziario - Computo metrico, necessario per la corretta quantificazione delle fidejussioni, acquisita con prot. 21152 del 24/11/2022;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nell'ex Polo Estrattivo denominato "Villalunga" identificato dal n. 20 del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 20 dell'unico Polo estrattivo "Secchia", come da variante di PAE in salvaguardia e adottata con DCC n. 93 del 29/12/2021);
- che il Settore Estrattivo n. 20 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014 (P.C.A.);
- che l'area oggetto della domanda di autorizzazione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 26 Mappali n° 42 – 57 - 58 – 112 – 135 – 62 – 64 – 136;
- che il mappale 42, di proprietà demaniale, non è interessato né dallo scavo né dal ripristino, ma soltanto parzialmente dal passaggio di mezzi verso la cava, oltre ad essere già interessato dalle attività dell'impianto di lavorazione contiguo alla cava;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava identificati ai mappali n° 57 - 58 – 112 – 135 del Foglio 126, di proprietà della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di conferimento a favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A. Manghi del 08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n° 588;
- che i terreni interessati dall'attività della cava sono in proprietà o disponibilità dell'esercente;
- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione e/o manutenzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/i privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici

ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, atti che in seguito verranno citati come Progetto;

- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

FASCICOLO A1 VINCOLI E TUTELE

FASCICOLO A2

FASCICOLO A3 SINTESI NON TECNICA

FASCICOLO A4 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

FASCICOLO A5 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

FASCICOLO A6 RELAZIONE PAESAGGISTICA

FASCICOLO A7 ISTANZA DI AUA

FASCICOLO B1 INTRODUZIONE ESPLICATIVA

FASCICOLO B2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

FASCICOLO B3 DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE

FASCICOLO B4 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

FASCICOLO B5 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA RILIEVO

FASCICOLO B6 STATO DI FATTO: SEZIONI

FASCICOLO B7 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA ESPLICATIVA

FASCICOLO B8 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DEI VINCOLI

FASCICOLO B9 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA OPERE PRELIMINARI

FASCICOLO B10 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SCAVO

FASCICOLO B11 STATO DI PROGETTO: SEZIONI

FASCICOLO B12 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI RIPRISTINO

FASCICOLO B12a STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA-SEZIONI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO STATO INTERMEDIO

FASCICOLO B13i STATO DI PROGETTO: SEZIONI DI RIPRISTINO

FASCICOLO B14 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE

FASCICOLO B15 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESCAVAZIONE

FASCICOLO B16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FASCICOLO B17i RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE

FASCICOLO B18i PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMPUTO METRICO

FASCICOLO B19 SCHEMA DI CONVENZIONE

FASCICOLO B20 RELAZIONE GEOLOGICA, GIACIMENTOLOGICA, IDROGEOLOGICA

FASCICOLO B21 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I

### ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

#### **Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA**

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di mq. 81.452, di cui 23.527 mq di fasce di rispetto senza alcuna attività, e 57.925 mq oggetto di attività. All'interno della superficie pari a 57.925 mq è presente un'area di 28.545 mq già interessata da parziale tombamento a seguito di precedente autorizzazione.

#### **Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE**

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 314.493 mc, in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n. 128/59, al muro di difesa spondale, così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione.

#### **Art. 3 – PROFONDITA' DI SCAVO**

La profondità massima raggiungibile è di **-20 metri**, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna originario e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

#### **Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA**

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

#### **Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA**

Preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;

- b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

### **Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA**

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Considerando la parziale sovrapposizione della cava con l'impianto di lavorazione "Brugnola" di proprietà del medesimo esercente, la recinzione potrà ricomprendere anche quella eventuale dell'impianto, ma garantendo in ogni modo l'inaccessibilità alla cava da parte di chiunque non addetto ai lavori o ai controlli.

Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:

- a) pozzi piezometrici in numero adeguato all'estensione della cava;
- b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente, comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 capisaldi topografici (comma 10 dell'art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);
- c) punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 26. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

## **Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

## **Art. 8 – CONTENIMENTO DEL RUMORE**

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare in ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periododiurno).

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

## **Art. 9 – LAVORI DI ESCAVAZIONE**

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti alla coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;



- conformemente a quanto stabilito dall'art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- l'installazione o la messa a disposizione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nel caso in esame, il piezometro di valle potrà essere costituito dall'attuale piezometro di monte della vicina cava "*Trinelli*" della società Emiliana Conglomerati, previo esplicito accordo tra le società ed annessa apposita comunicazione al Comune. Nell'ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella qualità delle acque, il Comune potrà richiedere, motivando oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l'incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati.
- in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
- gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava o di escavazione nei primi metri del banco ghiaioso nella porzione sud-est della cava.

- Fintanto che non verranno consegnate le fideiussioni in originale, le uniche attività autorizzabili sono quelle relative alle opere preliminari, ovvero non potranno essere effettuati i lavori di escavazione delle ghiaie.

#### **Art. 10 – VIABILITA’**

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) gli automezzi in uscita dalla cava, qualora uscissero direttamente verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico... è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;
- b) l’ esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di prevenire e ridurre il sollevamento e l’aerodispersione di polveri, nel rispetto dell’AUA;
- c) considerando che l’accesso da e per la cava Colmate Bis avverrà unicamente con la strada privata dell’impianto di lavorazione “Brugnola” del medesimo esercente, è già assolto l’obbligo di pavimentare la pista di accesso per un percorso non inferiore a 100 metri rispetto il cancello d’ingresso all’area di cava, richiesto dalle NTA di PAE.

#### **Art. 11 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE**

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l’impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

#### **Art. 12 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

### **Art. 13 – FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

## **TITOLO II°**

### **TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI – REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE**

#### **Art. 14 - DENUNCIA INIZIO LAVORI**

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al “*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*” e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

#### **Art. 15– DURATA AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di **5** (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

## **Art. 16 - PROROGA DELLA CONVENZIONE**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente potranno essere valutate anche in relazione all'art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE.

## **Art. 17 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE**

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

In conformità a quanto previsto dalla LR 18/2016 “*Testo unico per la promozione della legalità*” ed alla DGR 1783/2017 “*Approvazione delle prime direttive operative per l'attuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016*” nonché quanto previsto dalla successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la Società Calcestruzzi Corradini S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di Sicurezza Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, con applicazione dell'art. 6 della stessa DGR in merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri sull'attività di escavazione.

## **Art. 18 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, considerando che nell'area di cava è già presente una quantità di materiale di tombamento di poco superiore a quella necessaria per raggiungere la quota di ripristino di cui al progetto, la Società dovrà presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 1.630.103, somma corrispondente al 100 per cento della spesa presunta(deroghe incluse), IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le seguenti specifiche e prescrizioni:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di **€ 1.568.798**, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di

cui € 1.376.224,57 per la sistemazione morfologica, e € 192.558,13 per la sistemazione vegetazionale. Contestualmente, il Comune di Casalgrande svincolerà la fideiussione già in essere pari ad € 309.047,81;

- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo articolo 18bis;
- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di \_\_\_\_\_ (fidejussione bancaria o assicurativa di primo istituto) contratte in data \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
- e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- g) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;
- h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

#### **Art. 18 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI**

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di € **61.305** (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione,

come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 18.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 19 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE**

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 18 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) In conformità al progetto autorizzato, nella porzione sud est della cava sono individuate due aree che rimarranno a servizio dell'esistente impianto produttivo, fino alla sua dismissione. In particolare: un'area ripristinata come piazzale per deposito di prodotti semilavorati; un'area destinata a vasca di decantazione dei limi, che andrà a sostituire la esistente vasca di decantazione oggi situata in area demaniale. Ciò comporta che l'atto di collaudo interesserà le aree ripristinate in conformità al PCS con esclusione di quelle funzionali all'impianto, per le quali resterà aperta la fideiussione a garanzia del recupero finale di tipo naturalistico, correttamente aggiornata e riquantificata in funzione delle attività svolte. Le suddette aree, in quanto funzionali all'esercizio dell'impianto produttivo, non necessitano della proroga dell'autorizzazione, in aderenza a quanto disposto dalla disciplina di riferimento.

e) Lo svincolo della 2° fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI**

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### **Art. 21 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITA' - DANNI**

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

#### **Art. 22 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

#### **Art. 23 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)**

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R. n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R. n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di

autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 24 - MANCATO PAGAMENTO ONERI**

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 17 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### **TITOLO III°**

#### **CONTROLLI**

#### **Art.25- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA**

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991).

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.



Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre-novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all'art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.

#### **Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

### **TITOLO IV**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 15 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 20 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 16.

#### **Art. 28 - VARIANTI**

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

#### **Art. 29 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per

limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

### **Art. 30 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59**

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, è subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

### **Art. 31 - SISTEMAZIONE FINALE**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

### **Art. 32 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro

dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

### **Art. 33 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

### **Art. 34 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

### **Art. 35 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA INERTI**

In base all'art. 45 comma 9 delle NTA di PAE in salvaguardia, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021, nonché alla particolare logistica della cava, è obbligo della Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e/o dumper in entrata ed in uscita dalla cava, in modo univoco e disgiunto da quelli diretti/provenienti esclusivamente al vicino impianto di lavorazione. Con frequenza giornaliera, è obbligo della Ditta trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei camion e/o dumper registrato dal sistema di monitoraggio citato, distinto per modello-camion identificativo.

In contraddittorio con il Comune saranno concordati con l'Esercente il valore del peso di volume e l'indice di aumento di volume fuori banco dell'inerte estratto, nonché la capacità volumetrica di carico per ogni camion-dumper/modello registrato a servizio dell'attività di cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell'inerte desumibile tramite il sistema di conteggio camion e/o dumper consentirà di fornire al Comune informazioni del tutto indicative dello sviluppo dell'attività di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile (che concorre al massimo autorizzato sulla durata complessiva della cava), nonché il riferimento per la determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell'art.17, rimane quello computato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito della relazione annuale di cui all'art.25.

Rimane comunque facoltà del Comune richiedere alla Ditta, con giustificato motivo, l'affiancamento al sistema conteggio camion e/o dumper di un meccanismo di pesatura degli inerti estratti, ubicato anche esternamente all'area di cava purché in stretta associazione ad essa, con impegno dell'Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

In caso di guasto al sistema di conteggio dei mezzi e/o trasmissione dei dati citati, da comunicare puntualmente al Comune, il sistema dovrà essere riparato prima possibile, ed in ogni modo entro 60 giorni, senza che vi sia necessariamente l'interruzione dell'attività di scavo e trasporto del materiale utile autorizzato.

#### **Art. 36 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

#### **Art. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### **Art. 38 - REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO**

In riferimento alla *“Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali”*, adottata il 29/12/2021 ed in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, si recepiranno, in

contraddittorio, le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE, con particolare riferimento agli aspetti definiti nelle NTA, qualora queste abbiano risvolti operativi sul progetto convenzionato.

Rientrano nella fattispecie dell'art. 29-1° periodo della Convenzione, come varianti non sostanziali, anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione nonché alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell'Esercente, si rendessero necessarie al fine di conformare l'attività estrattiva alle eventuali ulteriori e/o differenti disposizioni conseguenti all'esito dell'approvazione della Variante di PAE adotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.

### **Art. 38 bis - OPERE PUBBLICHE CONNESSE**

In riferimento alla citata "*Variante al PAE*" ed annesso apparato normativo, in considerazione della particolare casistica di quest'area di cava, autorizzata alla fine del 1997, ed attualmente parzialmente tombata, per una volumetria pari a poco più della metà rispetto al totale necessario per raggiungere la quota di sistemazione finale pari a -2 metri da piano campagna originario (prescrizione di PAE vigente riconfermata dalla Variante PAE adottata), ed in base all'art. 38bis e 49 delle NTA della Variante PAE, si prevede la realizzazione di opere di asfaltatura sul territorio comunale, da definirsi con il competente Settore "Lavori Pubblici," per un importo pari a 60.000 € escluso IVA.

Dette opere saranno da eseguirsi a richiesta del Settore "Lavori Pubblici", successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva (ricompresa nel PAUC, Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale di cui alla procedura di VIA).

### **Art. 39 - CONTENZIOSO**

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

### **Art. 40 - SANZIONI**

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

#### **Art. 41 – PRIVACY**

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di “Titolare del trattamento”, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail [privacy@comune.casalgrande.re.it](mailto:privacy@comune.casalgrande.re.it) oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo [dpo@tresinarosecchia.it](mailto:dpo@tresinarosecchia.it), oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a [privacy@comune.casalgrande.re.it](mailto:privacy@comune.casalgrande.re.it) oppure consultabile sul sito del Comune.

#### **Art. 42 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA**

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l’efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall’attestazione dell’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l’avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì \_\_\_\_\_

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

---

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

---

Per la Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.

*Il Legale rappresentante*